

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

|                               |                    |   |
|-------------------------------|--------------------|---|
| Dott. PETTI Giovanni B.       | - Presidente       | - |
| Dott. SPIRITO Angelo          | - Consigliere      | - |
| Dott. SCARANO Luigi A.        | - Consigliere      | - |
| Dott. STALLA Giacomo Maria    | - Consigliere      | - |
| Dott. CIRILLO Francesco Maria | - rel. Consigliere | - |

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29506-2010 proposto da:

COMUNE DI TREIA (OMISSIS), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, dott. S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato PARISELLA PIERGIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

REICAL DI RENZI LUIGI & C SNC (OMISSIS), in persona dell'amministratore unico legale rappresentante pro tempore sig. R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 44, presso lo studio dell'avvocato LETTIERI MARTA, rappresentata e difesa dagli avvocati GATTAFONI ANGELO, BOARI MARCO giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

e contro

GRIFER DI FRATINI BARBARA & C SNC (OMISSIS), FALLIMENTO IDROELETTRICA MASSIMO DI MALASPINA MASSIMO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 634/2010 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 09/06/2010 R.G.N. 4379/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2014 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

udito l'Avvocato CRISTIANA VANDONI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

**Fatto**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Nel corso di una procedura esecutiva promossa nei confronti dell'impresa individuale Idroelettrica Massimo di Massimo Malaspina, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Macerata assegnava alla s.n.c. Re.I.Cal., creditore procedente ed intervenuto, la somma di Euro 13.285,84, ed alla s.n.c. Grifer, creditore intervenuto, la somma di Euro 14.029,98; tale assegnazione faceva seguito alla dichiarazione, pervenuta tramite raccomandata, del terzo debitore Comune di Treia, ai sensi dell'art. 543 c.p.c..

Avverso l'ordinanza di assegnazione proponeva opposizione agli atti esecutivi il Comune predetto, ed il Tribunale di Macerata, con sentenza del 9 giugno 2010, dichiarava inammissibile l'opposizione per tardività, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio.

Osservava il Tribunale che l'opposizione era stata proposta il ventunesimo giorno successivo

all'udienza nella quale il Giudice dell'esecuzione aveva assegnato il credito e che la possibilità riconosciuta al terzo pignorato di inviare la raccomandata contenente la dichiarazione di debito non interferiva con la decorrenza del termine per l'opposizione; ciò in quanto tale ordinanza non deve essere comunicata al terzo, il quale ha l'onere di informarsi dell'esito dell'udienza e dell'eventuale pronuncia del provvedimento di assegnazione.

2. Contro la sentenza del Tribunale di Macerata propone ricorso il Comune di Treia, con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste con controricorso la s.n.c. Re.I.Cal., mentre le altre parti intime non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

## **Diritto**

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione o falsa applicazione dell'art. 176 c.p.c., comma 2, art. 487 c.p.c., comma 2, art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4), artt. 545, 547 e 617 c.p.c..

Il Comune ricorrente premette che l'ordinanza di assegnazione è stata pronunciata all'udienza del 3 dicembre 2008 e che esso ne è venuto a conoscenza solo il successivo giorno 5 dicembre, a seguito di notifica dell'ordinanza da parte dei creditori.

Ciò posto, il ricorrente osserva che, a seguito delle modifiche di cui alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, nel procedimento di espropriazione verso terzi la citazione del terzo è stata sostituita, ad eccezione di taluni crediti, con l'invito al medesimo di comunicare tramite raccomandata al creditore la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.. Il terzo, dunque, non è obbligato a partecipare all'udienza, ma non può per questo essere gravato di un onere autonomo di informazione. Non può, quindi, decorrere nei suoi confronti il termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ. se non dalla data in cui egli ha avuto comunicazione effettiva dell'ordinanza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 176 c.p.c., comma 2, a norma del quale le ordinanze rese in udienza sono date per conosciute dalle parti che erano tenute alla presenza.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Occorre innanzitutto richiamare la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di opposizione agli atti esecutivi vale il principio secondo cui il momento del compimento dell'atto, dal quale decorre il termine perentorio di venti giorni fissato dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, coincide con il momento in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo e, quindi, con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto, ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presuppone (sentenze 22 agosto 2007, n. 17880, 10 gennaio 2008, n. 252, 30 aprile 2009, n. 10099, e 13 maggio 2010, n. 11597).

1.3. Tanto premesso - e dando per pacifico che il terzo debitor debitoris è ammesso a contestare il provvedimento di assegnazione di cui all'art. 553 cod. proc. civ. con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi - si pone il problema di come tale mezzo operi dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte nel testo dell'art. 543 c.p.c., comma 2, n. 4), dalla L. n. 52 del 2006.

A seguito di tale innovazione, il pignoramento presso terzi non prevede più - come avveniva in precedenza - la necessaria citazione del terzo a comparire davanti al giudice dell'esecuzione affinché compia la dichiarazione di cui al successivo art. 547. La citazione è rimasta limitatamente ai crediti di cui all'art. 545, commi 3 e 4, ossia per i crediti di lavoro, mentre negli altri casi la legge prevede che al terzo venga rivolto un invito a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata. Il legislatore, cioè, nel chiaro

intento di snellire la procedura, ha ristretto i casi nei quali il terzo è tenuto a comparire, consentendo allo stesso di assolvere al proprio compito con l'agile strumento dell'invio di una raccomandata.

E' evidente, però, che in un caso del genere la presenza del terzo all'udienza, benchè non certo impedita dalla legge - che nulla specifica al riguardo - non è richiesta, di talchè nessun addebito di negligenza potrebbe essere mosso al terzo che, come nel caso in esame, avendo inviato la lettera raccomandata al creditore, abbia poi deciso di non presenziare all'udienza davanti al giudice dell'esecuzione.

Si pone, quindi, il problema di stabilire, qualora l'ordinanza di assegnazione sia emessa all'udienza, da quale data cominci a decorrere, per il terzo non presente, il termine di venti giorni di cui all'art. 617 cod. proc. civ. per l'opposizione agli atti esecutivi.

A tale domanda il Tribunale di Macerata ha risposto nel senso che detto termine decorre dalla stessa data dell'udienza, e ciò per due ragioni: 1) perchè tale ordinanza non deve essere comunicata al terzo, il quale ha l'onere di informarsi dell'esito dell'udienza e dell'eventuale pronuncia del provvedimento di assegnazione; 2) perchè altrimenti non sarebbe neppure esattamente individuabile il momento in cui dovrebbe cominciare a decorrere il termine per proporre l'opposizione, non essendo previsto per legge nè un obbligo di notifica nè di comunicazione dell'ordinanza.

1.4. La soluzione data dal Tribunale non è condivisa da questa Corte.

Ed invero non è pensabile che il termine per l'impugnazione di un provvedimento che coinvolge comunque la posizione giuridica del terzo, il quale viene ad essere vincolato nel proprio comportamento di debitore dall'ordinanza di assegnazione, cominci a decorrere nei confronti del medesimo da un evento del quale egli non abbia la legale conoscenza.

Le due argomentazioni usate dal Tribunale di Macerata sono entrambe inidonee a pervenire al risultato auspicato.

Non è ipotizzabile, infatti, a carico del terzo un onere di diligenza che dovrebbe tradursi nell'assiduo controllo dell'avvenuto deposito del provvedimento di assegnazione presso la cancelleria del tribunale; onere certamente eccessivo e tale da vanificare l'effetto di semplificazione che il legislatore del 2006 ha inteso promuovere.

Ma non ha rilevanza decisiva neppure l'ulteriore argomentazione per cui si potrebbe determinare un'incertezza circa il momento iniziale di decorrenza del termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi e, di conseguenza, un effetto di prolungata incertezza circa la stabilità del provvedimento di assegnazione. Ed infatti, ove venga emessa un'ordinanza di assegnazione, è evidente interesse del creditore comunicarla al più presto al terzo, onde garantirsi che questi paghi a lui e non al debitore (com'è infatti avvenuto nel caso di specie).

Qualora poi, per una qualsiasi ragione, ciò non dovesse avvenire, si pone il problema di bilanciare due esigenze tra loro contrapposte ed entrambe meritevoli di tutela: da un lato, quella (appena ricordata) di garantire stabilità nel più breve tempo possibile ai provvedimenti emessi in fase di esecuzione; dall'altro, quella di evitare che il diritto del terzo possa essere a sua insaputa sacrificato, non consentendogli di contestare (con l'apposito strumento dell'opposizione agli atti esecutivi) il provvedimento di assegnazione nei termini stabiliti dalla legge.

Rileva questa Corte che, nel conflitto tra le due menzionate esigenze, anche in nome del principio costituzionale del contraddittorio di cui all'art. 111 Cost., comma 2, deve necessariamente essere preferita la seconda, ossia la tutela del diritto del terzo, non trovando quindi applicazione, nel caso di specie, la previsione dell'art. 176 c.p.c., comma 2, il quale, non a caso, dispone che le ordinanze

"pronunciate in udienza si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi";

ed il terzo, come si è detto, non è in alcun modo tenuto alla partecipazione all'udienza.

1.5. Osserva infine il Collegio che le più recenti modifiche introdotte nella disciplina dell'espropriazione presso terzi dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, benchè certamente inapplicabili nella fattispecie, confortano ulteriormente l'approdo interpretativo raggiunto dalla presente pronuncia.

Ed infatti il nuovo testo dell'art. 548 cod. proc. civ., pur allargando i margini entro i quali il giudice può ritenere non contestato il credito da parte del terzo, prevede oggi espressamente, nel comma 3, che il terzo possa contestare, con l'opposizione agli atti esecutivi, l'ordinanza di assegnazione dei crediti adottata a norma di quell'articolo "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore". Ciò rappresenta indirettamente, ma pure in modo chiaro, l'attenzione che il legislatore ha posto alla tutela del terzo nell'ambito di questo particolare tipo di esecuzione forzata.

2. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata; il giudizio è rinviato al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, che deciderà nel merito l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal Comune di Treia e dichiarata inammissibile con la sentenza impugnata, enunciandosi il seguente principio di diritto:

"In tema di espropriazione forzata presso terzi, nel regime dell'art. 543 cod. proc. civ. come modificato dalla L. n. 52 del 2006, art. 11, ove si tratti di espropriazione di un credito per il quale non è prevista la citazione del terzo a comparire per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., bensì la comunicazione da parte del medesimo al creditore, con lettera raccomandata, circa l'esistenza del credito, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 cod. proc. civ. decorre, per il terzo, dal momento in cui questi ne abbia legale conoscenza, tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo, e non dalla data di emissione del provvedimento stesso, non potendo trovare applicazione la previsione dell'art. 176 c.p.c., comma 2".

Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

**PQM**

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al Tribunale di Macerata, in persona di diverso magistrato, il quale deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 28 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014

Note

**Utente:** Avv Annamaria Crescenzi

[www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 09.06.2014

---

© Copyright Giuffrè 2014. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156